



## La riforma del sistema fiscale

**di Luigi Scarso  
e Giuseppe Rebecca**

*Dottori commercialisti in Vicenza  
partners Synergia Consulting Group*

La riforma del sistema fiscale sta facendo il suo iter.

Lo schema di disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2001. La Camera (L. 2144), dopo l'esame presso la VI Commissione (Finanze), in data 8 maggio 2002 ha approvato il testo con qualche modifica ed ora lo stesso (n. S. 1396) è sotto esame presso la VI Commissione del Senato.

Il Ministro prevede tempi brevi per l'approvazione.

E' assai probabile che una parte della riforma entri in vigore già dal 2003, anche se dovranno seguire numerosi decreti delegati.

Le norme di delega, precise nei concetti, non scendono nei dettagli operativi, ed esistono tuttora numerose incertezze interpretative.

Appare pertanto opportuno fin d'ora, pur con le limitazioni dovute ai ridotti dettagli, predisporre uno schema di sintesi di primo momento. Si ringrazia fin d'ora chi vorrà segnalare eventuali inesattezze e completamenti.

Si è cercato di dare anche una indicazione circa la convenienza o meno ad effettuare certe operazioni ante oppure post-riforma; ciò non è sempre facile, e in molti casi si dovrà valutare il caso concreto anche alla luce degli emanandi decreti delegati, per poter dare una sicura risposta.

Fin d'ora pare di poter affermare, sicuramente in modo semplicistico, che:

- le persone fisiche con reddito annuo inferiore a 100.000 euro potrebbero pagare un po' di meno;
- le persone fisiche con reddito annuo superiore a 100.000 pagheranno sicuramente di meno, tanto meno quanto maggiore sarà il reddito, con una unica eccezione, ove siano presenti dividendi.

Ma in questo caso è da valutare se ed in quanto possa essere applicata la clausola di salvaguardia;

- i gruppi societari avranno, nel complesso, una gestione più efficace. I movimenti di dividendi e di partecipazione, all'interno del gruppo, saranno neutri. È peraltro penalizzato il dividendo distribuito ai soci, anche se si può ipotizzare, almeno in linea teorica, una maggiore entità di utili;
- i gruppi con partecipazioni all'estero avranno un vantaggio ulteriore;
- le società "normali" (tipiche del Nordest) saranno gravate da un maggior onere tributario, tenuto conto dell'abbondanza della DIT e dell'imposta sostitutiva sulle operazioni straordinarie;
- per le persone fisiche, gli interessi bancari avranno ritenute inferiori, mentre i dividendi saranno trattati, per lo più, peggio di prima.

In questo periodo, in modo assai semplicistico, si potrebbe dire che:

- appare conveniente distribuire riserve con canestri A e B
- conviene, fiscalmente, realizzare minusvalenze su partecipazioni e rinviare le plusvalenze.

## LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE

## Quadro di sintesi

## Imposte dirette

	Problematiche	Regime attuale	Regime proposto	Convenienza
ALIQUOTE	Irpef	18% - 24% - 32% 39% - 45%	23% fino a 100.000 € 33% oltre 100.000 €	convenienza secondo il reddito e la sua composizione
	Irpeg	36% e possibilità di riduzione Dit	aliquota unica del 33%	convenienza secondo il caso
IMPONIBILE IRPEF	Reddito minimo escluso da tassazione	esistono fasce esenti determinate da detrazioni su specifici redditi	esclusione per redditi fino a una soglia di 6 - 9 mila euro	convenienza <i>post</i> riforma
	Scaglioni di reddito	- fino a 20 milioni di lire; - oltre 20 fino a 30; - oltre 30 fino a 60; - oltre 60 fino a 135; - oltre 135 milioni	fino a 100.000 € oltre 100.000 €	convenienza secondo il reddito e la sua composizione
	Detrazioni e deduzioni	esistono sia detrazioni di imposta che oneri deducibili dal reddito	previsione di sole deduzioni concentrate sui redditi medio-bassi	convenienza secondo il caso
ENTI NON COMMERCIALI	Imposizione	Irpeg 36% limitatamente all'attività commerciale, con tassazione ridotta al 50% per gli enti con riconoscimento giuridico	soggetti all'imposta sul reddito, come le persone fisiche e le società di persone	convenienza secondo il caso
REDDITI FINANZIARI	<b>Da parte di persone fisiche</b>			
	Redditi di capitale (interessi, cedole)	assoggettamento alle aliquote del 12,5% e del 27%	unificazione delle aliquote di prelievo al 12,50%	convenienza <i>post</i> riforma secondo tipologia del reddito
	Interessi su depositi bancari, postali e certificati di deposito	assoggettati all'aliquota del 27%;	unificazione delle aliquote di prelievo al 12,50%	convenienza sicura <i>post</i> riforma
	Accettazioni bancarie	assoggettati all'aliquota del 27%;	unificazione delle aliquote di prelievo al 12,50%	convenienza sicura <i>post</i> riforma
	Titoli di emittenti privati con durata inferiore a 18 mesi	assoggettati all'aliquota del 27%;	unificazione delle aliquote di prelievo al 12,50%	convenienza sicura <i>post</i> riforma
	Obbligazioni con rendimenti non allineati ai parametri di legge	assoggettati all'aliquota del 27%;	unificazione delle aliquote di prelievo al 12,50%	convenienza sicura <i>post</i> riforma
	Titoli atipici	assoggettati all'aliquota del 27%;	unificazione delle aliquote di prelievo al 12,50%	convenienza sicura <i>post</i> riforma

segue: Quadro di sintesi

	Problematiche	Regime attuale	Regime proposto	Convenienza
<b>DIVIDENDI</b>	<b>Percepiti da persone fisiche</b>			
	Partecipazioni non qualificate	Irpef e credito d'imposta oppure (su opzione) ritenuta d'imposta del 12,50%	Ritenuta d'imposta del 12,50% (probabilmente su tutto)	è conveniente l'incasso <i>ante</i> riforma
	Partecipazioni qualificate	Irpef e credito di imposta	23% o 33% su parte del dividendo, senza credito di imposta	convenienza secondo il reddito e la parte del dividendo tassata
	<b>Percepiti da Enti non Commerciali</b>			
	Partecipazioni non qualificate	Irpeg e credito di imposta	Ritenuta d'imposta del 12,50%	sempre conveniente l'incasso <i>ante</i> riforma
	Partecipazioni qualificate	Irpeg e credito di imposta	23% o 33% su parte del dividendo, senza credito di imposta	sempre conveniente l'incasso <i>ante</i> riforma
	<b>Percepiti da Società semplici e Società di persone</b>			
	Partecipazioni non qualificate	Irpef in capo ai soci e credito di imposta	Ritenuta d'imposta del 12,50%	sempre conveniente l'incasso <i>ante</i> riforma
	Partecipazioni qualificate	Irpef in capo ai soci e credito di imposta	23% o 33% in capo ai soci su parte del dividendo, senza credito di imposta	sempre conveniente l'incasso <i>ante</i> riforma
	<b>Percepiti da società di capitali ed enti commerciali</b>			
	Partecipazioni non qualificate	Irpeg 36% con credito di imposta	33% sul 5% del dividendo, senza credito di imposta	conviene incasso <i>ante</i> riforma
	Partecipazioni qualificate		opzione per la tassazione per trasparenza, a determinate condizioni	conviene incasso <i>ante</i> riforma
	<b>Società di capitali</b>			
	Canestri	Il regime dei canestri consente il recupero delle imposte pagate ed il trasferimento, in certi casi, delle agevolazioni ai soci (canestro B)	Eliminazione dei canestri	sicura convenienza del regime <i>ante</i> riforma. Non è dato sapere se sarà introdotta una normativa transitoria.
	<b>CESSIONE DI PARTECIPAZIONI "PARTECIPATION"</b>	<b>Da parte di persone fisiche ed enti non commerciali</b>		
Minusvalenze		deducibili solo dalle plusvalenze	non deducibili (probabilmente)	più conveniente imputarle <i>ante</i> riforma, ove utilizzabili
Plusvalenze		12,50% per partecipazioni non qualificate	12,50% per partecipazioni non qualificate	invarianza
	27% per partecipazioni qualificate	23% o 33% su parte del capital gain per partecipazioni qualificate	convenienza secondo il reddito (< o > di 100.000 € ) e la parte di dividendo tassata	

segue: Quadro di sintesi

	Problematiche	Regime attuale	Regime proposto	Convenienza
<b>CESSIONE DI PARTECIPAZIONI "PARTECIPATION EXEMPTION"</b>	<b>Da parte di società di capitali ed enti commerciali</b>			
	Minusvalenze	deducibili	non deducibili	più conveniente imputarle <i>ante</i> riforma
	Plusvalenze	- 19% per partecipazioni di controllo o collegamento; - 36% (con rateazione fino a 5 esercizi se partecipazioni immobilizzate iscritte in tre bilanci);	- nessuna tassazione se immobilizzazioni finanziarie detenute da almeno un anno in società operative; - 33% sulla plusvalenza da cessione per le altre partecipazioni;	- convenienza secondo il caso; - tener presente che il realizzo in esenzione comporta l'indeducibilità delle svalutazioni eseguite negli esercizi anteriori (almeno due);
<b>GRUPPI</b>	<b>Consolidato "nazionale"</b>	Ininfluyente a fini fiscali. Possibilità di recupero dei crediti infragruppo	- facoltà e non obbligo; - l'imponibile viene determinato come somma algebrica degli interi imponibili di ciascuna delle società che vi partecipano; - opzione delle singole società (irrevocabile per un triennio); - possibilità di scelta della società in capo alla quale procedere al consolidamento degli imponibili; - possono partecipare le società controllate di cui all'art. 2359 c.c.;	<i>vantaggi:</i>  - possibilità di effettuare trasferimenti neutrali, tra i soggetti partecipanti, per i beni diversi da quelli che producono ricavi; - esclusione dal reddito dei dividendi infragruppo e dei compensi corrisposti alle e ricevuti dalle società del gruppo con imponibili negativi; - totale esenzione dei dividendi infragruppo; - piena deducibilità degli interessi passivi sostenuti per l'acquisto di partecipazioni;  <i>svantaggi:</i>  - limite all'utilizzo delle perdite fiscali anteriori; - obbligo di riallineamento dei valori fiscalmente riconosciuti della società consolidata, le cui azioni o quote siano state oggetto di svalutazione dedotta da altra società del gruppo; - responsabilità fiscali delle partecipanti, in solido.

segue: Quadro di sintesi

	Problematiche	Regime attuale	Regime proposto	Convenienza
<b>GRUPPI</b>	<b>Consolidato "transnazionale"</b>	Non applicabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>'- facoltà e non obbligo;</li> <li>- unico imponibile di gruppo, esteso anche a tutte le società non residenti (obbligatorio);</li> <li>- determinazione di base imponibile unica in capo alla controllante residente di grado più elevato;</li> <li>- opzione irrevocabile per cinque anni;</li> <li>- i bilanci delle società devono essere sottoposti a revisione;</li> <li>- gli imponibili delle singole società concorreranno alla formazione dell'unica base imponibile proporzionalmente alla quota complessiva di partecipazione;</li> </ul>	<p><i>vantaggi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- possibilità di compensare gli utili delle società del gruppo, anche residenti, con le perdite delle controllate non residenti.</li> </ul> <p>La convenienza va valutata tenendo conto sia dell'opzione vincolante per cinque anni, sia che <i>tutte</i> le partecipate straniere dovranno essere obbligatoriamente consolidate.</p>
<b>DEDUCIBILITÀ LIMITATA ONERI FINANZIARI "THIN CAPITALIZATION"</b>	Per effetto dell'esenzione sulle plusvalenze e dell'esclusione della tassazione dei dividendi	Nessuna limitazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il <i>pro-rata</i> di indeducibilità è dato dal rapporto fra il Valore di libro delle partecipazioni, meno il Patrimonio Netto contabile rettificato, e l'Indebitamento complessivo;</li> <li>- non rilevano nel calcolo le partecipazioni in società soggette alla tassazione di gruppo né quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci;</li> </ul>	convenienza <i>ante</i> riforma, in presenza di credito d'imposta
	Al fine di contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese ed il suo sfruttamento a fini fiscali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ritenuta del 20% sui valori mobiliari depositati a garanzia di prestiti contratti da imprese residenti;</li> <li>- limitazione della deducibilità degli interessi passivi su obbligazioni a quelli conteggiati ad un tasso non superiore al tasso di riferimento aumentato di 2/3;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il limite alla deducibilità varrà esclusivamente sui finanziamenti erogati o garantiti dal socio, o da sue parti correlate, che detengano partecipazioni non inferiori al 10%;</li> <li>- l'indebitamento riferibile al socio non potrà superare un multiplo della quota di patrimonio netto corrispondente alla partecipazione del socio;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- irrilevanza per prestiti obbligazionari (il rapporto richiesto tra capitale e debito dovrebbe rientrare nel plafond consentito);</li> <li>- penalizzazione per le società indebitate verso i soci o terzi finanziatori, garantiti in qualsiasi forma dai soci;</li> </ul>

segue: Quadro di sintesi

	Problematiche	Regime attuale	Regime proposto	Convenienza
DEDUCIBILITÀ LIMITATA ONERI FINANZIARI "THIN CAPITALIZATION"			<ul style="list-style-type: none"> <li>- restano pienamente deducibili gli oneri finanziari che concorrono a formare il reddito di un soggetto residente;</li> <li>- nei gruppi viene neutralizzato l'incremento della capacità di indebitamento a parità di capitale di rischio;</li> </ul>	
CRITERIO DI TRASPARENZA	Facoltà delle società di capitali di optare per il regime di trasparenza delle società di persone	Non attuabile	<ul style="list-style-type: none"> <li>- necessario che tutti i soci siano a loro volta società di capitali residenti, ciascuna con una percentuale di partecipazione non inferiore al 10%;</li> <li>- diritto di scelta attribuito esclusivamente alla società partecipata;</li> <li>- l'imputazione per trasparenza coinvolge necessariamente tutti i soci;</li> <li>- in presenza di soci società non residenti, il regime può operare solo se nei loro confronti non debba essere effettuata la ritenuta sugli utili distribuiti;</li> </ul>	convenienza secondo i casi
CREDITI DI IMPOSTA SU DIVIDENDI ESTERI	Società di capitali	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Società estere non collegate ai sensi dell'art. 2349 c.c.: il 100% del dividendo compone il reddito, con riconoscimento del credito d'imposta;</li> <li>- Società estere collegate, residenti in Stati non a fiscalità privilegiata: il 40% del dividendo compone il reddito, con riconoscimento del credito d'imposta sul 40% dell'utile distribuito;</li> <li>- Società estere U.E. o di Paesi compresi nella "white List" partecipate per non meno del 25% per un periodo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione dal reddito del 95% dei dividendi percepiti da società partecipate residenti in Italia e all'estero purché non in Paesi a regime fiscale privilegiato;</li> </ul>	convenienza secondo i diversi casi

segue: Quadro di sintesi

	Problematiche	Regime attuale	Regime proposto	Convenienza
<b>CREDITI DI IMPOSTA SU DIVIDENDI ESTERI</b>		non inferiore ad un anno: il 5% del dividendo compone il reddito, con riconoscimento del credito d'imposta sul 5% dell'utile distribuito;		
	<b>Persone fisiche</b>	Partecipazioni non qualificate : facoltà di opzione o per il regime sostitutivo, con applicazione di ritenuta a titolo d'imposta, o per l'inclusione del dividendo nel reddito complessivo	Eliminazione della facoltà di scelta	
	<b>Persone fisiche</b>	Partecipazioni qualificate: inclusione del dividendo nel reddito complessivo, con riconoscimento del credito per le imposte pagate all'estero	Inclusione parziale nell'imponibile	convenienza secondo i casi
<b>OPERAZIONI STRAORDINARIE (Art. 4)</b>	<b>Cessione di azienda</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- posseduta da oltre 5 anni (da persona fisica): tassazione separata;</li> <li>- posseduta da oltre 3 anni: aliquote Irpef (persone fisiche) oppure 36% (Irpeg), con rateazione fino a cinque esercizi;</li> <li>- posseduta da oltre 3 anni: 19% sulla plusvalenza con credito d'imposta virtuale per la distribuzione del provento ai soci;</li> <li>- posseduta da meno di 3 anni: aliquote Irpef (persone fisiche) oppure 36% (Irpeg);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- posseduta da oltre 5 anni (da persona fisica): tassazione separata;</li> <li>- posseduta da oltre 3 anni: 33% (società di capitali) 23% - 33% (imprenditore individuale) con rateazione fino a cinque esercizi;</li> <li>- posseduta da meno di 3 anni: 33% (società di capitali) 23% - 33% (imprenditore individuale);</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- emersione di plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti solo se vengono iscritti valori diversi rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- posseduta da oltre cinque anni (da persona fisica): tassazione separata;</li> </ul>	

segue: Quadro di sintesi

	Problematiche	Regime attuale	Regime proposto	Convenienza
	<b>Conferimento</b>	<p>regimi di imposizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- normale: aliquote Irpef (persone fisiche) o 36% (Ipeg);</li> <li>- normale differito (azienda posseduta da oltre tre anni): aliquote Irpef (persone fisiche) o 36% (Ipeg), con rateazione fino a cinque anni;</li> <li>- regime di sospensione (continuità valori contabili): la plusvalenza assume rilevanza fiscale nel momento in cui il conferente cede le partecipazioni ricevute;</li> <li>- regime sostitutivo: imposta sostitutiva del 19%;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- posseduta da oltre tre anni: 33% (società di capitali) 23% - 33% (imprenditore individuale) con rateazione fino a cinque esercizi;</li> <li>- posseduta da meno di tre anni: 33% (società di capitali) 23% - 33% (imprenditore individuale);</li> </ul>	<p>convenienza sicura <i>ante</i> riforma</p>
<b>OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>	<b>Affrancamento disavanzo da fusione</b>	<p>ove non già riconosciuto, riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti assoggettandoli ad imposta sostitutiva del 19%</p>	<p>abrogazione del regime sostitutivo e applicazione della tassazione ordinaria</p>	<p>convenienza sicura <i>ante</i> riforma</p>
	<b>Affrancamento disavanzo da scissione</b>			
<b>ART. 127 BIS</b>	<b>Imprese controllate estere domiciliate in "paradisi fiscali"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Imputazione al soggetto residente dei redditi conseguiti dal soggetto estero controllato;</li> <li>- i redditi così imputati sono assoggettati a tassazione separata con l'aliquota media applicata al soggetto residente (minimo 27%);</li> </ul>	<p>Estensione della disciplina alle società collegate</p>	<p>viene disincentivato l'utilizzo di partecipazioni in soggetti ubicati nei paesi a regime fiscale privilegiato</p>



segue: Quadro di sintesi

<b>ALTRE PREVISIONI</b>	
Art. 1)	Delega per la riforma del sistema fiscale basato su cinque imposte: imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta sui servizi, accisa.
Art. 2)	Progressiva eliminazione dei limiti alla compensazione dei crediti d'imposta.  Nuove regole sulle sanzioni.
Art. 3)	Omogeneizzazione tra le norme per la determinazione del reddito delle società e quella per l'imposta sul reddito (applicabile ad imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali). Differenziato regime di favore fiscale per quella parte di retribuzioni e/o compensi commisurata ai risultati dell'impresa. Revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, fondi etici e a casse di previdenza privatizzate. Prosecuzione del processo di semplificazione. Potenziamento degli studi di settore. Introduzione del concordato triennale preventivo per l'imposizione del reddito d'impresa. Clausola di salvaguardia: è previsto che il nuovo regime, a parità di condizioni, non sia mai peggiore del precedente (si deve ritenere per il contribuente - vedi anche art. 9). Non vengono peraltro dettate particolari specificazioni.
Art. 4)	Deducibilità delle componenti negative di reddito forfettariamente determinate, indipendentemente dal transito dal conto economico.  Abrogazione immediata della D.I.T.  Per costi e spese di limitata deducibilità fiscale, introduzione di meccanismi di forfetizzazione in rapporto ai ricavi.
Art. 5)	Disposizioni in materia IVA.
Art. 6)	Imposta sui servizi.
Art. 7)	Accisa.
Art. 8)	Graduale eliminazione dell'IRAP.
Art. 9)	È prevista apposita normativa transitoria.
Art. 10)	Disposizioni finali.
È auspicabile che venga introdotto un trattamento per i redditi immobiliari analogo a quello delle rendite finanziarie, essendo evidenti le analogie che stanno alla base dell'investimento stesso.	

